

## **PS5761 - EDIZIONE ATRIANE-TG LOTTO**

Provvedimento n. 21115

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 maggio 2010;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*", come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, *Codice del Consumo*);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette*", adottato con delibera dell'Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, *Regolamento*);

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS5761 del 30 marzo 2010, volto a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, 22 e 23, comma 1, lettera *r*), del *Codice del Consumo*, poste in essere dalla società Promosat S.r.l. e dal sig. Sandro Spada, titolare dell'impresa individuale Edizioni Atriane (di seguito anche "*Edizioni Atriane*");

VISTA la memoria presentata da Edizioni Atriane, pervenuta in data 19 aprile 2010;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. FATTO**

1. Secondo informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del *Codice del Consumo*, i professionisti avrebbero diffuso messaggi potenzialmente ingannevoli, durante il programma televisivo "*TG Lotto*", andato in onda sull'emittente AB Channel, finalizzati a promuovere il servizio di consulenza a pagamento sui numeri da giocare al Lotto, fornito da un presunto esperto, previa chiamata alle numerazioni telefoniche a sovrapprezzo contraddistinte dai prefissi "899" e "840".

2. In particolare, durante detta trasmissione televisiva il presunto esperto "lottologo" Marino Spada invita i telespettatori a chiamare le citate numerazioni a sovrapprezzo, indicate in un *super* nel corso del programma, al fine di ottenere pronostici sui numeri da giocare nella successiva estrazione del Lotto, citando metodi particolari che sarebbero solo a lui noti e che permetterebbero di formulare previsioni asseritamente vincenti.

3. A titolo esemplificativo, nella puntata del programma andata in onda il 12 settembre 2009 il presunto esperto Marino Spada afferma: "*I nostri metodi sono talmente forti che se non vince uno vince l'altro. Il terno reale si conferma davvero vincente e chi non ce l'ha può ordinarlo. Dovete solo aggiornare l'Anonimo e non tutta la previsione. La struttura della previsione è molto puntuale, è di qualità ma è soprattutto vincente; la forza, l'efficacia, l'efficienza di questa straordinaria tecnica che si chiama "anonimo". Questo metodo conferma una grande forza [...]*" e ancora: "*altra grande previsione, la matematica è dalla nostra parte. Se conoscete qualcuno a cui volete fare un regalo, sicuro regalate "Formula 1" ambata al primo colpo; la statistica ha una ragione, è la nostra luce, ci illumina, trovate tutto qui con una sola telefonata [...]*".

4. In data 30 marzo 2010 è stato avviato il procedimento istruttorio PS5760, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del *Codice del Consumo*, nonché ai sensi dell'articolo 6 del *Regolamento*, al fine di verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, 22 e 23, lettera *r*), del *Codice del Consumo*.

5. Parti del procedimento, in qualità di professionisti, sono: Promosat S.r.l. e il sig. Sandro Spada, titolare dell'impresa individuale Edizioni Atriane.

6. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, le Parti sono state invitate, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del *Regolamento*, a presentare memorie scritte e documenti, entro cinque giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del *Codice del Consumo*.

7. In sintesi, i comportamenti oggetto di contestazione come "*pratiche commerciali*" consistono nella diffusione di messaggi promozionali ingannevoli, nel corso della trasmissione televisiva "*TG Lotto*", in quanto idonei ad indurre in errore il consumatore medio riguardo alla reale validità e scientificità dei pronostici forniti dal "lottologo" Marino Spada, nonché in relazione alle modalità e al costo effettivo dei servizi di consulenza telefonica pubblicizzati.

### **II. MEMORIE DELLE PARTI**

8. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento del 30 marzo 2010, con riferimento al procedimento cautelare è stata prodotta una memoria difensiva da parte di Edizioni Atriane, pervenuta in data 19 aprile 2010, e una comunicazione da parte di Promosat, pervenuta in data 4 maggio 2010.

9. Nella memoria pervenuta Edizioni Atriane ha comunicato quanto segue:

– i metodi richiamati nella comunicazione di avvio sono di natura statistico/matematica e hanno da sempre fornito, attraverso una corretta applicazione nel campo del gioco del Lotto, buoni risultati, come testimoniano le numerose vincite documentate dai fax pervenuti da molte parti d'Italia (dei quali copia viene allegata alla memoria);

– il presentatore si basa su *"dati oggettivamente e temporalmente certi delle precedenti estrazioni. A titolo di esempio valga l'illustrazione, a mezzo lavagna, di dati relativi al ritardo e alla frequenza di una combinazione di gioco e alla probabilità di sorteggio. Tali dati vengono ricavati solo ed esclusivamente su base probabilistica e mai è stato utilizzato aggettivo tale da indurre il telespettatore in errore, anzi, è stata sempre raccomandata prudenza nel gioco, specie quando si trattava di ritardatari"*;

– secondo il professionista, i termini utilizzati nel corso della trasmissione non sono eccessivamente enfatici ma anzi *"va sottolineata la pacatezza e la prudenza del presentatore [...] sempre riconosciuta dalle telefonate del pubblico"*.

10. Promosat S.r.l., in data 4 maggio 2010, ha comunicato di avere provveduto, d'intesa con Edizioni Atriane, a rimuovere con effetto immediato *"ogni frase o allusione inerente le tecniche su base statistica relativamente alla televendita dei metodi per il gioco del Lotto"*.

### III. VALUTAZIONI

11. Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, gli elementi sopra descritti inducono a ritenere sussistenti *prima facie* le pratiche commerciali descritte, in violazione degli artt. 20, 21, 22 e 23, comma 1, lettera r) del Codice del Consumo. Al riguardo, l'enfasi e l'assertività delle affermazioni con cui il "lottologo", sig. Marino Spada, promuove i propri pronostici nel corso della trasmissione televisiva "TG Lotto", presentandoli come *"davvero vincenti"*, *"soprattutto vincenti"*, in quanto basati su *"metodi talmente forti che [...] se non vince uno, vince l'altro"*, sono idonei ad indurre in errore il consumatore medio, circa le caratteristiche principali del servizio offerto, inducendolo ad assumere una decisione di natura economica che non avrebbe altrimenti preso. Secondo la comune esperienza e conformemente a quanto accertato dall'Autorità in precedenti provvedimenti<sup>1</sup>, nessun metodo o sistema o tecnica è di per sé in grado di assicurare vincite al gioco del Lotto, garantendo guadagni sicuri ai giocatori, atteso che per loro stessa natura i giochi a pronostico sono caratterizzati dalla loro assoluta aleatorietà. Sotto questo profilo appare del tutto insufficiente quanto comunicato dalle Parti in data 4 maggio 2010 relativamente all'eliminazione di ogni *"frase o allusione inerente le tecniche su base statistica relativamente alla televendita dei metodi per il gioco del Lotto"*, dal momento che i messaggi in questione contengono espressioni che promettono vincite certe acquistando i pronostici promossi.

12. Sotto il profilo del *periculum in mora*, vale osservare che la condotta sopra descritta, consistente nella diffusione di messaggi pubblicitari potenzialmente ingannevoli nel corso del programma televisivo "TG Lotto", è ancora in corso ed è caratterizzata da un elevato grado di offensività in quanto deve ritenersi idonea ad indurre, nelle more del procedimento, un ampio numero di consumatori appartenenti a gruppi particolarmente vulnerabili ad avvalersi dei servizi pubblicizzati, nell'erronea convinzione che i pronostici offerti dal "lottologo" consentano di conseguire vincite sicure.

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che le pratiche commerciali sopra descritte, consistenti nella diffusione del programma televisivo "TG Lotto", continuino ad essere poste in essere nelle more del procedimento di merito, con grave pregiudizio per i consumatori appartenenti a gruppi particolarmente vulnerabili;

DISPONE

ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento, che la società Promosat S.r.l. e il sig. Sandro Spada, titolare dell'impresa individuale Edizioni Atriane:

a) sospendano ogni attività diretta a diffondere il programma televisivo "TG Lotto";

b) comunichino all'Autorità l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro dieci giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le misure adottate.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

---

<sup>1</sup> [Cfr. Provvedimento n. 19344 del 23 dicembre 2008, caso PS105 - Pubblicità gioco del lotto su canali SKY.]

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del Regolamento, la presente decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Luigi Fiorentino*

IL PRESIDENTE  
*Antonio Catricalà*